

LA BOTTEGA SOLIDALE s.c.s.r.l.

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - OGGETTO SOCIALE

ART. 1) - DENOMINAZIONE E SEDE

E' corrente una società cooperativa a responsabilità limitata denominata **“LA BOTTEGA SOLIDALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.”**.

–La società ha sede in Genova.

Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'organo assembleare, potrà istituire o sopprimere filiali, succursali, depositi, magazzini, rappresentanze e/o uffici, sia in altre località che all'estero.

ART. 2) - DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

ART. 3) - SCOPI MUTUALISTICI ED OGGETTO SOCIALE

3.1 – Scopo

La Cooperativa non ha scopo di lucro. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono realizzare, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 lettera a), è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, in un autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione privata.

I soci della cooperativa intendono realizzare il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana attraverso la promozione, la gestione e/o il sostegno di processi e servizi educativi, nonché la promozione e la diffusione di modelli di economia solidale, favorendo l'effettiva affermazione dei diritti universali della persona, così come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dalla assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, con specifica attenzione all'affermazione dei diritti economici e sociali.

I soci in particolare ritengono che la promozione umana della comunità locale e universale possa essere perseguita attraverso una attenta e costante azione educativa verso il consumo responsabile, da realizzare anche attraverso la promozione di scambi economici equi e improntati alla solidarietà. Infatti attraverso un consumo sobrio, attento alla qualità dei prodotti e al loro impatto sull'ambiente, consapevole delle dinamiche di sfruttamento umano che la produzione spesso implica, è possibile influenzare il modo di produzione delle imprese in maniera da soddisfare i bisogni veri della persona, preservare l'ambiente, relazioni sociali buone e il futuro della generazione presente e di quelle che verranno.

In questa prospettiva la Cooperativa si attiverà nei confronti dei soci e dei terzi fruitori, nonché della collettività, per favorire modelli di economia sociale e solidale attraverso lo svolgimento di servizi educativi ai sensi della L. 381/91 comma 1 lett. a), promuovendo un consumo consapevole, responsabile e sostenibile, sensibilizzando soci e terzi in quanto consumatori nelle realtà sociali ed economiche dei produttori e nelle loro sorti, incentivando altresì il consumo di prodotti equi e solidali e biologici o di quelli comunque realizzati con la cura per la preservazione dell'ambiente e per le generazioni future, nonché il consumo dei prodotti dell'economia sociale e di quella responsabile. In particolare la cooperativa opererà sviluppando il più possibile forme di scambio economico che abbiano per oggetto l'accesso al mercato di quei soggetti più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e/o geografiche e/o sociali e opererà per facilitarne l'accesso al mercato. A tal fine la Cooperativa si ispira e adegua la sua azione ai principi contenuti nella Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale e alla normativa in materia.

3.2 – Scambi mutualistici

La cooperativa si connota per la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici, secondo il combinato disposto degli articoli 2512 e 2513 codice civile. In particolare, in ragione dello scambio mutualistico plurimo, la cooperativa svolge la propria attività a favore delle seguenti categorie di soci cooperatori:

- a. soci fruitori, consumatori dei beni o ~~utenti~~ **beneficiari** dei servizi offerti dalla cooperativa;
- b. soci lavoratori;
- c. **soci volontari**

I soci fruitori (consumatori dei beni o beneficiari dei servizi offerti dalla cooperativa) sono le persone fisiche – dotate di capacità di agire -, le persone giuridiche o gli enti che acquistano i beni e fruiscono dei servizi sociali, educativi, formativi ed informativi offerti dalla Cooperativa. I soci lavoratori sono coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali prestando la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa. Ai fini del raggiungimento dello specifico scambio mutualistico di lavoro, così come disposto dalla Legge n. 142 del 3 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, disciplinato nell'apposito regolamento interno.

I soci volontari sono coloro che prestano la loro attività gratuitamente e spontaneamente, secondo i limiti e le modalità previste dalla legge, e sono iscritti in un apposito libro dei soci volontari.

Lo scopo mutualistico che i soci utenti e fruitori intendono perseguire attraverso la gestione della società è di fruire delle attività formative ed educative della cooperativa, così come di beneficiare di una distribuzione commerciale ispirata ai valori sociali del mercato equo e solidale alle migliori condizioni possibili sul mercato, nonché di contribuire a diffondere la cultura di un commercio responsabile e consapevole ispirato ai valori sociali del mercato equo e solidale, basato su condizioni contrattuali e prezzi equi dei prodotti provenienti da produttori economicamente svantaggiati, prevenendo in tal modo lo sfruttamento lavorativo e commerciale dei produttori svantaggiati.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è altresì quello di ottenere tramite la gestione in forma associata dell'impresa continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa riconosce l'importanza del lavoro conferito da ciascuno dei propri soci, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte e incentiva la formazione professionale e la formazione civile e culturale dei propri soci lavoratori in relazione ai temi connessi agli scopi sociali della stessa.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della parità di trattamento, ed è demandata all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa condizione, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei confronti dei soci.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 legge 59/1992.

La cooperativa, in un'ottica di mutualità esterna e promozione del commercio equo e solidale, orienta la propria attività anche in favore dei c.d. Produttori Marginali, ovvero coloro che svolgono una attività produttiva in aree economicamente svantaggiate ovvero in condizioni svantaggiate e che necessitano di aiuto nell'accesso al mercato. I Produttori Marginali nel contempo sono i destinatari dell'azione educativa e formativa svolta dalla Cooperativa – direttamente o attraverso altre organizzazioni appartenenti al medesimo movimento - per migliorare e implementare la propria impresa.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti

diversi dai soci e vendere beni e servizi anche a non soci.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. La Cooperativa potrà aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

3.3. – Oggetto

La cooperativa, in relazione all'attività mutualistica ed ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, con il lavoro conferito dai propri soci, ha per oggetto le seguenti attività:

- l'organizzazione e la gestione di servizi sociali educativi e formativi a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati; più in particolare la Società ha per oggetto la promozione, la organizzazione, il sostegno e lo svolgimento di attività e servizi educativi a favore dei soci, dei terzi e della comunità locale sui temi legati allo sviluppo economico e sociale, ai rapporti Nord/Sud, al commercio internazionale, al consumo critico, all'economia solidale e all'ambiente, alla finanza etica e al turismo responsabile.
- lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale.

Per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può dar corso a quanto segue:

- la gestione anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici (quali scuole e comuni) ed enti privati, di servizi educativi e di conoscenza interculturale tra i popoli, per favorire la pace e la promozione umana, per la difesa dei diritti, per lo sviluppo dell'integrazione tra i cittadini del sud e del nord del mondo e per l'inserimento sociale, tramite corsi educativi e formativi, e tramite la fornitura di materiale didattico e culturale;
- la gestione in proprio e/o tramite terzi soggetti di canali di scambio commerciale diretto fra Paesi poveri del terzo mondo e Paesi industrializzati;
- il commercio e l'intermediazione commerciale, in tutte le sue forme consentite, sia dirette sia indirette, anche attraverso la gestione di punti di vendita, negozi, centri distributivi di beni e/o manufatti artigianali, di prodotti agricoli, nonché di prodotti alimentari in genere, ivi compresi prodotti confezionati (fra cui, a puro titolo esemplificativo: caffè, spezie e droghe coloniali, prodotti oleari, conserve, paste di ogni tipo e/o genere, prodotti dolciari e cioccolata, frutta secca, etc.) di oggettistica ed oggetti da regalo, articoli casalinghi, prodotti di legno, prodotti naturali e trasformati, biologici ed ecologici, libri ed altre pubblicazioni, nonché di ogni altro bene e/o prodotto tipico locale proveniente dai paesi poveri ed atto a diffondere e promuovere una maggiore coscienza sui problemi dei paesi sottosviluppati; altresì di ogni bene e/o prodotto proveniente da Cooperative di lavoro, da progetti di solidarietà ed autosviluppo, sia in Italia che all'estero; infine prodotti che promuovano cambiamenti nei consumi nonché nei meccanismi economici nella direzione indicata dagli scopi sociali.
- la gestione per conto proprio di ~~spazi~~ **esercizi** del commercio equo e solidale di titolarità di associazioni e/o enti senza finalità di lucro e con attività di vendita riservata esclusivamente ai soli soci/associati di dette organizzazioni solidali;
- l'organizzazione di viaggi, soggiorni, e/o altre occasioni itineranti aventi come destinazione i paesi poveri;
- l'organizzazione e la gestione in conto proprio di servizi integrati qualificati in materia di assistenza commerciale, contrattuale e contabile a favore di qualsiasi impresa e/o ente che sia intenzionato ad avviare rapporti commerciali ed economici con i paesi economicamente meno sviluppati;
- l'organizzazione e la gestione in conto proprio di progetti di formazione, di aggiornamento e/o di riqualificazione professionale rivolti ad operatori sociali e commerciali, insegnanti, educatori, inerenti le materie di cui ai punti precedenti;
- l'organizzazione e la gestione in conto proprio di attività editoriale e di vendita di ogni materiale divulgativo ed informativo sui problemi sociali ed economici dei paesi sottosviluppati: ivi compresi, giornali (con esclusione della stampa quotidiana) e riviste, bollettini, opuscoli, documenti filmati e sonori, audiovisivi, ogni altro genere di pubblicazione;
- l'organizzazione e la gestione in conto proprio di reti telematiche, di centri di programmazione ed

archiviazione dati, di software gestionali, di stazioni e/o nodi informatici gestori di informazioni commerciali, sociali, culturali, geopolitiche ed economiche sui soggetti operatori nei paesi poveri, sui canali commerciali esistenti, sulle opportunità economiche di detti paesi, sulle organizzazioni locali nazionali e/o internazionali attive nei predetti paesi;

- l'organizzazione di mostre, incontri, conferenze, seminari, trasmissioni televisive e radiofoniche aventi ad oggetto i temi di cui ai punti che precedono;
- l'organizzazione e la gestione di centri di documentazione, biblioteche, librerie, centri polivalenti di studio e discussione, aventi tutti ad oggetto e riferimento i temi della solidarietà e della integrazione economica e sociale fra nord e sud del mondo.

Potrà inoltre compiere ogni altra attività ed operazione di natura commerciale, amministrativa e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, connessa all'oggetto ed allo scopo sociale o che comunque ne integri ed agevoli la realizzazione. Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche da persone provenienti da Paesi Poveri, favorendo la loro promozione umana ed integrazione culturale e sociale. La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 legge 31.01.1992 n.59, **anche con l'ammissione di soci sovventori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, nei limiti previsti dalla legge.** Infine, onde favorire e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio fra i propri soci, la Cooperativa potrà istituire una sezione di deposito a risparmio, esclusivamente operante per la raccolta dei prestiti dei soli soci, disciplinata da apposito regolamento approvato da tutti i soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto vietata tassativamente la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

TITOLO II - SOCI

ART. 4)

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere ammesse come soci le persone fisiche e le persone giuridiche che condividano gli scopi e le finalità sociali, collaborino alla loro attuazione e per il loro raggiungimento e che non svolgano attività contrastanti e/o concorrenziali con quelle esercitate dalla Cooperativa. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della società. Possono altresì essere ammessi come soci sovventori altri soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che apportino capitale destinato alla costituzione degli specifici fondi previsti dal precedente art. 3 e volti all'attuazione di programmi di sviluppo aziendale. Spetta alla Cooperativa determinare il periodo minimo necessario per il completamento dei programmi di sviluppo, nel quale non è consentito il recesso al socio sovventore, che deve accettare per iscritto la limitazione.

Per diventare socio occorre presentare domanda al Consiglio di Amministrazione comprovando di essere in possesso dei predetti requisiti, obbligandosi all'osservanza dell'atto costitutivo e dello statuto, specificando il valore della quota che si intende sottoscrivere. Nella domanda dovrà essere specificato: a) nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; b) codice fiscale; c) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere; d) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto; e) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni. La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare: a) denominazione, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata; b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica; c) dichiarazione di conoscere ed approvare integralmente lo statuto della cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni; d) il numero di quote che si intende sottoscrivere. Alla domanda vanno allegati copia dello Statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione ed ogni altro documento richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione. Il domicilio e la sede dei soci in tutti i rapporti con la cooperativa sono quelli risultanti dal Libro dei Soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART.5

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto. Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota all'atto della sottoscrizione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata senza ritardo, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.6

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente nell'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART.7

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio nonché per liquidazione o fallimento. Nel caso di perdita della qualità di socio, la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio e comunque ad un valore non superiore a quello nominale, **entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio**. ~~Il Consiglio di Amministrazione, qualora vi sia motivo di garantire la società ed i soci, può rinviare il rimborso sino a 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.~~ La domanda di rimborso deve essere **effettuata con qualsiasi mezzo che ne comprovi l'effettivo ricevimento da parte della società, fatta con lettera raccomandata**, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla **cessazione del rapporto** ~~scadenza indicata dal comma precedente~~. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute ai fondi di riserva.

ART. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- a) non si trovi più in condizione, sia per motivi oggettivi che soggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) **esclusivamente per i soci sovventori, qualora sia decorso il termine minimo di durata previsto dall'assemblea in sede di emissione delle quote.**

Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta nella quale vengono indicati i motivi che giustificano il recesso stesso, da inviarsi con qualsiasi mezzo che ne comprovi l'avvenuto ricevimento da parte della società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che a norma di Legge e del presente Statuto legittimino il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale. **L'organo amministrativo deve entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso comunicare al socio l'avvenuta accettazione o diniego.**

Contro il provvedimento di diniego il socio interessato può proporre, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, opposizione innanzi al Tribunale del luogo ove ha sede la società

ART. 9

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che: a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Società o si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

ART. 10

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 7, 8 e 9 devono essere comunicate ~~a mezzo lettera raccomandata r.r.~~ **con qualsiasi mezzo che ne comprovi l'avvenuto ricevimento da parte de** all'interessato. Si applicano le disposizioni di legge in materia e in particolare rispettivamente gli articoli 2532 e 2533 Codice Civile.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

ART. 11) - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito da:

- capitale sociale, variabile in base alla sottoscrizione dei soci, formato da un numero illimitato di quote di partecipazione del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque/82);
- fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ex art. 4 L.31.01.1992 n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative", formato da un numero illimitato di quote nominative del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque/82), detenute dai soci sovventori;
- fondo di riserva legale ordinario;
- eventuali fondi di riserva straordinari;
- ogni altro fondo di accantonamento anche costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 legge 16 dicembre 1977 n. 904.

ART.12

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno od altro vincolo con effetto verso la Cooperativa, se non previa autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste per la domanda di ammissione. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Gli Amministratori sono autorizzati ai sensi dell'art. 2529 Codice Civile ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dall'art. 2545-quinquies, 2° comma, Codice Civile e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO IV - BILANCIO E RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI DESTINAZIONE DELLE ECCELENZE ATTIVE DI BILANCIO

ART. 13

Gli esercizi sociali si chiudono il 30 giugno di ogni anno.

ART. 14

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di Bilancio di Esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota integrativa e dalla stesura della Relazione sull'andamento della gestione sociale. Oltre a quanto disposto dalla legge, la relazione del Consiglio di Amministrazione deve fornire dati e precise informazioni circa l'andamento dell'attività della Cooperativa, dettagliando ed evidenziando i criteri adottati nella gestione della società per l'effettivo conseguimento degli scopi statutari.

Sempre alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo dovrà redigere, se richiesto e nei modi previsti dalla legge, il bilancio sociale dell'esercizio stesso.

ART. 15) - DESTINAZIONE UTILI

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) luglio al 30 (trenta) giugno di ogni anno. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 31.01.92. n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 31.01.92, n. 59;
- ad eventuale riserva straordinaria indivisibile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 legge 16.12.1977 n. 904;
- il rimanente deve essere destinato in conformità ai fini mutualistici.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. Nessun utile può essere distribuito ai soci. I fondi di riserva o di ammortamento ed accantonamento non possono essere comunque distribuiti ai soci. Rientra negli scopi mutualistici ed assistenziali anche l'erogazione di somme ad altre cooperative e/o associazioni prive di finalità di lucro aventi scopi eguali e/o simili a quelli della Cooperativa.

In occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio dovrà essere sottoposta all'Assemblea anche l'approvazione del bilancio sociale, qualora sia obbligatoria la sua redazione.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

ART. 16

Sono organi della Cooperativa:

A - L'Assemblea dei soci

B - Il Consiglio di

Amministrazione ~~e/o~~

~~l'Amministratore Unico~~

C - **L'Organo di controllo** ~~il Collegio Sindacale, e/o il Sindaco unico e/o il Revisore legale.~~

A - ASSEMBLEA

ART. 17

L'Assemblea Ordinaria:

a) approva il bilancio annuale d'esercizio e il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;

b) procede alla nomina delle cariche sociali, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.; ~~procede altresì alla nomina dell'Amministratore Unico;~~

c) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;

d) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci; **o del revisore legale;**

e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e dalla Legge o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta durante ogni Esercizio sociale.

Il bilancio con la relativa documentazione informativa deve essere reso disponibile ai soci almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea, a norma di legge, **e è** considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione ~~e/o l'Amministratore Unico~~ può convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà opportuno anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sul territorio italiano. La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, avviso da comunicare prima dell'adunanza ai Soci con le modalità di cui al comma successivo, e nel quale deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno ~~15 (quindici)~~ **8 (otto)** giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la relativa richiesta venga presentata per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno il 5% (cinque per cento) dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta avanzata.

ART. 19

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza. Quando si tratti di deliberare sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale e sullo scioglimento anticipato della società, l'Assemblea delibera, anche in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno i due terzi (2/3) dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

~~Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato, l'Assemblea, per essere valida, deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione da almeno i tre quinti (3/5) dei soci, e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. Nei casi previsti dai due commi precedenti~~ Nel caso di cambiamento e modifica dello scopo ed oggetto sociale, che comporti comunque un cambiamento significativo nell'attività della società, i dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla cooperativa: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'organo amministrativo non oltre 15 giorni dalla data di iscrizione della delibera nel registro imprese. Si applica l'ultimo comma dell'art. 2437 bis del Codice Civile. ~~con raccomandata, dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre 10 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 20 giorni dalla data della pubblicazione della delibera.~~

ART. 20

Nell'assemblea hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In caso di malattia od altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali. Ciascun socio non può rappresentare più di ~~due~~ cinque soci. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ART. 21

L'Assemblea tanto in sede straordinaria che ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ~~o dall'Amministratore Unico~~. Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ~~o l'Amministratore Unico~~, il Presidente è eletto dall'Assemblea. L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina di un segretario che può essere anche un non socio.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario: il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio **qualora la sua presenza sia indispensabile**. Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea può svolgersi in un luogo fisico oppure in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetti di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di partecipazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a ~~undici~~ **sette** membri eletti dall'Assemblea tra i soci di cui la metà più uno in ogni caso non deve appartenere alla categoria dei soci sovventori.

Il numero dei componenti è stabilito dall'Assemblea prima di procedere alla nomina. La durata in carica è determinata in tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Eventuali limiti alla rinnovabilità dei mandati, potranno essere stabiliti per regolamento. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione e il loro mandato è gratuito; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. ~~La Cooperativa potrà essere altresì retta da un Amministratore Unico scelto all'interno della compagine sociale il quale comunque non potrà mai essere un socio sovventore. Il mandato dell'Amministratore Unico avrà validità triennale e potrà essere rieletto.~~

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi in presenza oppure in collegamento audio e/o video; se ne deve fare specifica menzione sia nella convocazione sia nel verbale.

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta nei modi ritenuti più opportuni, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento. A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente. Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario. L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione. ~~Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono aperte ai Soci, salvo diversa deliberazione del Consiglio.~~ Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non facciano parte della Cooperativa in qualità di relatori e di uditori esterni.

ART. 24

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale/**Revisore Legale**; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza degli Amministratori così nominati coincide con quella degli Amministratori sostituiti.

ART. 25

Il Consiglio di Amministrazione ~~e/o l'Amministratore Unico~~ è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società necessari alla realizzazione degli scopi sociali. Tuttavia, per le compravendite immobiliari, la costituzione di garanzie reali a carico di immobili sociali, sarà necessaria la preventiva deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

ART. 26

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni, ed i compensi.

ART. 27

La rappresentanza legale della Cooperativa spetta al Presidente ed al Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, ~~nonché all'Amministratore Unico qualora nominato~~. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente che congiuntamente nei limiti dei poteri conferiti; potranno essere nominati procuratori speciali ad negotia con limitati poteri di rappresentanza.

C) ORGANO DI CONTROLLO: COLLEGIO SINDACALE, SINDACO UNICO E/O REVISORE LEGALE

~~ART. 28 NOMINA ORGANO DI CONTROLLO – COLLEGIO SINDACALE, SINDACO UNICO E/O REVISORE LEGALE.~~

Ove si verificassero i presupposti di legge la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Qualora sia concesso dalla legge il Collegio sindacale potrà essere sostituito da un Sindaco Unico.

Anche in mancanza dei presupposti di legge la nomina dell'organo di controllo potrà essere effettuata facoltativamente.

La nomina dell'organo di controllo spetta all'Assemblea che, in caso di nomina di un Collegio sindacale, ne designerà il presidente. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I componenti del collegio sindacale o il sindaco unico devono essere scelti tra i soggetti aventi i requisiti dell'articolo 2397 C.C.

All'organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti ed in tal caso tutti i componenti deve essere scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

Per le cause d'ineleggibilità e decadenza dei componenti dell'organo di controllo e la sostituzione si applicano le disposizioni di legge.

Il compenso all'organo di controllo è deliberato dall'assemblea per tutta la durata dell'incarico.

~~ART. 29 COMPITI E FUNZIONAMENTO ORGANO DI CONTROLLO.~~

All'organo di controllo competono i compiti di cui all'art 2403 C.C. Allo stesso si applicano altresì le norme di cui agli artt. 2403 bis e seguenti C.C. riguardanti i poteri, obblighi e funzionamento dello stesso.

L'organo di controllo relaziona in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale è stato redatto secondo i criteri di legge laddove ne sia obbligatoria la redazione ovvero qualora la Cooperativa abbia ritenuto di redigerlo

~~ART. 30 REVISIONE LEGALE~~

Nei casi previsti dalla legge, e salvo il caso in cui il controllo legale sia stato attribuito all'organo di controllo, la cooperativa nominerà un revisore scelto tra gli iscritti all'apposito registro o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge, determinandone la durata in carica ed il compenso.

Al revisore o all'organo di controllo, se appositamente incaricato, spetta la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409 bis Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 31

E' comunque sempre vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative, costituiti ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59.

Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 32

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci e determinandone i poteri.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 33

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea ordinaria.

ART. 34 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la Legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga fra i Soci o fra i Soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un Arbitro Unico che giudica ritualmente e secondo diritto. L'Arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale. Ai sensi dell'art. 34, comma 4°, D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, la presente clausola trova applicazione anche in materia di controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti ed è vincolante per costoro a seguito dell'accettazione dell'incarico.

ART. 35

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme in vigore: alle disposizioni del Codice Civile ed alle Leggi che regolano e disciplinano le cooperative rette con i principi della mutualità.

Firmato:

GABRIELLA PAPONE

ANDREA FUSARO NOTAIO